

LE SANZIONI NEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC: UN'ANALISI, DE JURE CONDENDO, ANCHE ALLA LUCE DELLA DECISIONE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO DELLA FIGC N. 108/2020-2021.

di Andrea Eduardo Preziosi*

ABSTRACT: Il presente articolo vuole evidenziare lacune nel sistema sanzionatorio della FIGC. Inizialmente, l'autore analizza il principio dell'equità, che dovrebbe essere tenuto in maggiore considerazione da parte dei giudici sportivi. Successivamente, la lacuna di cui all'articolo 9, co. 7, CGS, è rivista al fine di invocare l'intervento del Legislatore Federale affinché la norma faccia espressamente riferimento al corretto ambito di applicazione soggettivo. In conclusione, l'autore invita nuovamente il Legislatore Federale a riempire la lacuna normativa circa le sanzioni sportive accessorie legate ad una sanzione principale non impugnabile ovvero già scontata, attraverso il richiamo normativo a simili disposizioni negli altri sistemi processuali.

Keywords: sports procedure, principle of equity, legislative gap, appeal, ancillary sports sanctions.

Parole chiave: processo sportivo, principio d'equità, lacuna legislativa, appello, sanzione sportiva accessoria.

SOMMARIO: 1. Posizione del tema. - 2. Il quadro normativo di riferimento: l'art. 9 del CGS. - 2.1. L'articolo 12 del CGS. - 2.2. Gli articoli 19 e 21 del CGS. - 3. Il principio dell'equità. - 3.1. L'equità nel codice di rito civile. - 3.2. Il diritto disponibile. - 3.3. Il diritto sportivo come diritto disponibile. - 3.4. Le opportunità del giudizio di equità nel processo sportivo. - 4. La lacuna normativa di cui all'art. 9, co. 7, CGS. - 5. La decisione della Corte Sportiva d'Appello n. 108/2020-2021. 5.1. La fattispecie. - 5.2. Le motivazioni della decisione. - 5.3. Le considerazioni finali suggerite dal confronto con gli altri procedimenti giurisdizionali.

1. Posizione del tema.

Il presente articolo si prefigge l'obiettivo di analizzare il sistema sanzionatorio predisposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (in avanti, per brevità, FIGC) ed inserito nel capo terzo del Codice di Giustizia Sportiva (in avanti, CGS), approvato dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (in avanti, CONI) con deliberazione dell'11 giugno 2019, n. 258, nonché, come evidenziato nel titolo, analizzare il quadro sanzionatorio vigente attraverso un ragionamento che, *de jure condendo*, vuole individuarne, senza pretese di completezza, lacune o illogicità. Detta finalità è supportata anche dalla recente decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC (in avanti, CSA) n. 108/2020-2021 che, come si vedrà, ha aperto uno spiraglio, mandando un chiaro messaggio al Legislatore Federale, circa l'impugnabilità autonoma della

sanzione accessoria nel processo sportivo e che, probabilmente, ispira ulteriori riflessioni e ragionamenti sull'intero quadro sanzionatorio a carico dei tesserati¹ della FIGC.

2. Il quadro normativo di riferimento: l'art. 9 del CGS.

L'art. 9, co. 1, CGS, rubricato “Sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati della società” stabilisce che “i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.”

La disposizione in esame elenca le sanzioni tecniche e/o disciplinari che i giudici sportivi possono comminare nei confronti dei tesserati ed è subito evidente come quelle indicate dalle lettere a), b), c), d) ed e) siano quelle che maggiormente vengono in applicazione e, soprattutto, quelle che, maggiormente, occupano i pensieri dei tifosi nonché i discorsi dei bar dello sport e su cui, giocoforza, verte la presente ricerca, relegando le altre sanzioni previste dalle lettere f), g) ed h) ad analisi più approfondite che, meglio, possano tener conto della natura intensamente afflittiva delle

* Laureato in Giurisprudenza presso l'Università commerciale Luigi Bocconi, Milano, Praticante avvocato iscritto al Foro di Salerno. E-mail preziosiandreaeduardo@gmail.com

¹ Invero, a parere di scrive, le sanzioni a carico delle società previste dall'art. 8, CGS, oltre a meritare, senza dubbio, autonoma e completa trattazione d'analisi, non rilevano ai fini della presente ricerca o, almeno, sono suscettibili ai medesimi ragionamenti nonché, *prima facie*, produttrici delle medesime conclusioni.

summenzionate sanzioni, dovuta, ovviamente, alla maggior gravità delle condotte illecite da sanzionare.

Orbene, il secondo comma della norma in esame, richiamando la disposizione contenuta al comma 2, art. 2, CGS, stabilisce che le sanzioni sportive possono essere comminate a tutti i tesserati e soci della società, anche nei confronti di coloro ai quali sia riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo.

All'applicazione della sanzione non sfuggirà, inoltre, nemmeno colui nei cui confronti sia comminata ma che, per dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, non sia più tesserato. Ed il primo comma dell'art. 9 non rinuncia nemmeno ad ulteriori inibizioni, lasciando ferma l'applicazione dell'art. 16, co. 3, dello Statuto della FIGC che vieta il tesseramento, per un periodo di dieci anni, di chiunque, con dimissioni o per mancato rinnovo del tesseramento, si sia volontariamente sottratto alla sanzione irrogata nei suoi confronti, nonché l'applicazione dell'art. 36, co. 7, Norme Organizzative Interne alla Federazione (in avanti, NOIF) che, rispetto all'ambito di applicazione della norma statutaria, ne allarga la portata, vietando il tesseramento di coloro i quali si sottraggano non ad una sanzione già comminata ma anche solo ad un procedimento instaurato nei propri confronti.

Avvicinandoci sempre più al tema della ricerca, si nota come le sanzioni previste dal primo comma dell'art. 9 possano essere suddivise in due categorie. Invero, se, da una parte, si collocano con facilità quelle sanzioni che, distintamente, contrassegnano il carattere sportivo del procedimento (ammonizione, ammonizione con diffida e squalifica), dall'altra troviamo quelle sanzioni che, non fregiandosi di tale carattere, sono comminate dal giudice sportivo accessoriamente alle prime. Tale rilievo, come si vedrà, ha giocato un ruolo estremamente importante nei ragionamenti della Prima Sezione della CSA quando si è trovata a giudicare in tema di impugnabilità autonoma della sanzione pecuniaria legata ad una sanzione principale non impugnabile.

Il terzo comma statuisce l'applicabilità della sanzione dell'ammenda anche nei confronti dei dirigenti e soci, nonché i tesserati della sfera professionistica, facendo salva l'applicazione dell'art. 35, CGS, che, nel cristallizzare l'apparato sanzionatorio delle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, ammette l'applicabilità dell'ammenda anche nei confronti di dirigenti, soci, nonché tesserati della sfera professionistica ed appartenenti anche alla sfera dilettantistica e giovanile.

Il quarto comma equipara a squalifiche od inibizioni ufficiali i provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 84, 134 e 136 CGS, su proposta della società di appartenenza.

Il quinto ed il sesto comma predispongono la struttura delle squalifiche progressive in relazione a più ammonizioni comminate nei confronti del medesimo tesserato, stabilendo che alla quinta ammonizione, il tesserato, incorre nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, la squalifica scatta di nuovo alla quinta ammonizione, successivamente alla quarta e così via, fino a che ogni ulteriore ammonizione si traduce automaticamente nella squalifica per una gara. Il sesto

comma precisa, inoltre, che, ai fini dell'applicabilità del quinto comma, alle ammonizioni inflitte dal giudice di gara corrispondono quelle dell'organo competente, salvo che quest'ultimo ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.

Il settimo comma sancisce, infine, l'automatica applicazione della squalifica per una giornata di gara nei confronti del calciatore espulso dal campo, facendo salva, ancora una volta, la possibilità, per il giudice sportivo, di irrogare una sanzione più grave laddove lo ritenga opportuno. Ed è, fin da ora, necessario rilevare che la disposizione in commento si riferisce espressamente solo ai calciatori e non anche agli altri tesserati della società.

2.1. L'articolo 12 del CGS.

Passate in rassegna le sanzioni rilevanti ai fini della presente ricerca, è opportuno esaminare l'art. 12, CGS, che, aprendone la sezione seconda del capo terzo, regola i poteri disciplinari in capo agli organi di giustizia sportiva.

Invero, il primo comma della norma in esame riconduce in capo a tali organi di giustizia un'ampia discrezionalità,² potendo questi stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo, tuttavia, come parametri di riferimento, la natura e la gravità dei fatti commessi nonché la presenza di circostanze attenuanti³ od aggravanti⁴ oppure l'eventuale recidiva.

² Eccezion fatta per quei casi in cui il giudice sportivo applica automaticamente la sanzione prevista dal codice. Si parla, invero, di discrezionalità tecnica laddove il giudice sportivo debba semplicemente sussumere il fatto oggetto della decisione nella norma attraverso un ragionamento che, si è discrezionale, ma che rimane, comunque, legato al dato normativo dal momento che, quest'ultimo, può fornire a colui che deve applicare la norma, un ventaglio più o meno ampio, ma a cui egli rimane indissolubilmente legato.

³ Data la natura della presente ricerca che, pur muovendo le prime mosse dal dato normativo, supplita dalla recente giurisprudenza rilevante, intende suggerire al Legislatore Federale nuovo diritto, l'esame dell'art. 13 che elenca le circostanze attenuanti - elenco, tra l'altro, non tassativo, come il comma secondo della norma in esame statuisce chiaramente - non risulta, a parere di chi scrive, utile. Ciò posto, è comunque opportuno, per amor di completezza, riportare il testo della norma: *1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. 3. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.*

⁴ Medesimo ragionamento può essere adottato per le circostanze aggravanti, il cui elenco - questa volta tassativo -, racchiuso nell'art. 14., CGS, viene, qui di seguito, riportato: *1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole; b) aver cagionato un danno patrimoniale; c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o a arrecare danni all'organizzazione federale; d) aver agito per motivi futili o abietti; e) avere inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio; f) avere determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa violenta dell'ordine pubblico; g) aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive; h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa; i) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio; l) aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato; m) aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla eseguire; n) aver tenuto una condotta*

Il secondo comma, invece, stabilisce che i giudici sportivi possono applicare le sanzioni disciplinari anche congiuntamente. E questo, non è rilievo di secondo piano dal momento che, oltre ad autorizzare i giudici all'applicazione di più sanzioni congiuntamente, suggerisce ragionamenti circa la cumulabilità delle sanzioni e conseguente impugnabilità autonoma delle stesse; ragionamenti, come si vedrà, assai rilevanti per lo scopo della ricerca.

2.2. Gli articoli 19 e 21 del CGS.

L'art. 21 del CGS, che regola l'esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici, fornisce, al primo comma, un fondamentale presupposto per i ragionamenti del presente articolo, stabilendo che tali sanzioni devono essere scontate dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione.

L'immediata esecutività della sanzione disciplinare è prescritta, in ogni caso, dall'art. 19, co. 2, CGS, il quale, così come avviene per l'omologo istituto del processo civile, regolato dagli artt. 282 e 283, c.p.c., ne subordina la sospensione cautelare ad una precipua richiesta del reclamante, non essendo, a ciò, sufficiente, la semplice impugnazione della decisione con cui la sanzione è stata comminata.

Va da sé, invero, che le sanzioni sportive necessitano, per loro natura, di essere immediatamente esecutive, dal momento che una loro posticipazione le priverebbe del pieno carattere effettivo ed afflittivo che, invece, le deve caratterizzare⁵. Tuttavia, tale circostanza può generare esiti paradossali, ponendo il tesserato nella posizione di impugnare inutilmente la decisione del giudice che commina la sanzione, dal momento che, quest'ultima, o perché già scontata ovvero perché non impugnabile ai sensi dell'art. 74, co. 8, CGS, porterebbe il giudice di gravame a fornire la sua decisione *inutiliter datum*.⁶

3. Il principio dell'equità.

Circoscritto il tema d'analisi attraverso il riferimento alla normativa rilevante, possiamo immergerci con più precisione nei ragionamenti della presente ricerca. Orbene, riprendendo il filo

che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica; o) aver commesso fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione o comunque alla commissione di illeciti disciplinari, ovvero in concorso con soggetti facenti parte di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis del Codice penale. 2. Costituiscono ulteriori circostanze aggravanti quelle previste dal presente Codice in relazione a determinati illeciti.

⁵ Cfr. P. DEL VECCHIO, A. LEPORE, U. MAIELLO, *Codice di Giustizia Sportiva FIGC*, a cura di A. Blandini, Napoli, 2016, p. 324.

⁶ Vedi il ragionamento seguito dalla Prima Sezione della CSA nella decisione n. 108/2020-2021, su cui si discuterà meglio *infra*, che, basandosi, per la sua decisione, anche su questo logico presupposto, ha respinto il reclamo della società ricorrente.

dell'applicazione delle sanzioni, regolata dalla sezione seconda del capo terzo del CGS, ed, in particolare, dai poteri disciplinari (art. 12) che sono in capo agli organi di giustizia sportiva, abbiamo visto come questi possano avvalersi di una certa discrezionalità nell'irrogazione di dette sanzioni dal momento che possono scegliere, tenendo sempre come parametro di riferimento la natura e la gravità dei fatti commessi, sia circa la specie delle sanzioni da comminare sia circa la loro misura.

In ogni caso, gli organi di giustizia sportiva, nell'adozione delle loro decisioni, non decidono - o, almeno, hanno facoltà di non farlo - solo in conformità delle norme predisposte dal Legislatore sportivo. Invero, i giudici sportivi, in assenza di specifiche disposizioni del codice, nonché delle altre norme federali *ex art. 3, co. 4, CGS* e quelle previste dal codice CONI (*ex art. 3, co. 2, CGS*), adottano le proprie decisioni in conformità con i principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nonché quelli di equità e correttezza sportiva.

Nel presente paragrafo verrà approfondito quest'ultimo principio che, come si vedrà a breve, oltre ad espandere la discrezionalità di cui sopra in capo agli organi di giustizia sportiva, incentiva una risoluzione "caso per caso" delle controversie oggetto della loro decisione.⁷

3.1. L'equità nel codice di rito civile.

Il concetto di equità, espressamente richiamato dagli artt. 113 e 114 del codice di procedura civile, trova spazio in relazione alla tutela delle situazioni giuridiche protette. Le norme richiamate, invero, prevedono, da un lato, l'obbligatorietà (art. 113), dall'altro, la facoltà (art. 114), per il giudice adito, di rendere il proprio giudizio conformandosi, alternativamente, a criteri che discendono dall'equità, invece che attenendosi rigidamente al dettato normativo.⁸

Sebbene ecumenicamente condivisibile, il principio dell'equità non può trovare tuttavia applicazione per la risoluzione di ogni controversia. Il suo utilizzo ad opera del giudice è, infatti, subordinato ad una valutazione circa la disponibilità,⁹ per le parti, del diritto oggetto della controversia.

Sarà, ad esempio, disponibile per le parti - e quindi suscettibile del giudizio di equità -, quel diritto su cui debba decidere il giudice di pace ed il cui valore non ecceda 1.100,00 euro, *ex art. 113, co. 2, c.p.c.*¹⁰

Ed ancora, l'articolo 114, c.p.c., stabilisce che, sia nel corso del giudizio di primo grado che in quello di gravame, il giudice decide il merito della causa secondo equità se le parti ne fanno concorde richiesta e, ovviamente, se il diritto oggetto della controversia è un diritto disponibile. E'

⁷ Cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, Torino, 2004.

⁸ Vedi P. SANDULLI, *Principi e Problematiche della Giustizia Sportiva*, Roma, 2018, 61.

⁹ Vedi, sul punto, V. VARANO, *Equità – Giudizio di equità*, in *Enciclopedia, Treccani*, Roma, 1989, vol. XII.

¹⁰ Il secondo comma dell'articolo 113, c.p.c., è stato modificato dal D.lgs. 23 luglio 2017, n. 116, che ne ha aumentato la "soglia di disponibilità" per le parti ad euro 2.500,00. La modifica entrerà in vigore a partire dal 31 ottobre 2021.

del tutto evidente, pertanto, che sia il carattere della disponibilità a poter rendere un diritto suscettibile del giudizio di equità.

Muovendoci da queste premesse, risulta opportuno verificare in che modo il principio dell'equità faccia il suo ingresso nel processo sportivo.

3.2. Il diritto disponibile.

Come visto, oltre a limitate ipotesi, legate ad una giurisdizione che potrebbe definirsi “bagatellare”, l'equità trova spazio nel processo quando l'organo giudicante è adito per decidere su diritti disponibili e quando le parti, in accordo tra loro, gli deleghino una valutazione della causa secondo equità e non secondo diritto. Il vantaggio per le parti è abbastanza evidente dal momento che una valutazione della controversia non legata al dato normativo, permette al giudice di valutare con maggiore concretezza di analisi rispetto al caso dedotto in giudizio, anche se, ne discende un controllo più limitato ad opera del giudice di gravame.¹¹

A questo punto risulta necessario, al fine di introdurre il tema dell'equità all'interno dell'ordinamento sportivo, verificare, effettivamente, quali siano i diritti disponibili.

La dottrina più autorevole¹² qualifica come diritti disponibili quelli su cui può esercitarsi l'autonomia del titolare senza alcuna limitazione o condizionamento ad opera della pubblica autorità ovvero di terzi. Ragionando, allora, *ad escludendum*, possiamo preliminarmente scartare dall'elenco dei diritti assoggettabili al giudizio equitativo quelli afferenti alla personalità, la potestà, i diritti familiari non patrimoniali, quelli derivanti dallo status di genitore, figlio o coniuge, nonché i diritti relativi a beni regolati da un particolare regime di natura matrimoniale e, ovviamente, tutti quelli lesivi dell'Autorità.

Tenendo ferme queste considerazioni di ordine generale circa la qualifica dei diritti disponibili, possiamo affidarci all'autorevole definizione di Luigi Montesano¹³, secondo cui è possibile rilevare come tutti i diritti che possono essere assoggettati ad arbitrato per disposizione delle parti, in base all'art. 806 c.p.c., sono disponibili e, pertanto, possono essere assoggettati al giudizio equitativo.¹⁴

¹¹ V. P. SANDULLI, cit., 63.

¹² V. E. REDENTI, *Diritto Processuale Civile*, Milano, 1997, vol. II, 32; S. SATTA, *Commentario al Codice di Procedura Civile*, Milano, 1959, vol. I, 440; V. ANDREOLI, *La tutela giurisdizionale dei diritti nella costituzione della repubblica italiana*, in *Annuario dell'Università di Pisa*, anno accademico 1954-1955, 10.

¹³ L. MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino, 1985, 83.

¹⁴ Sul punto, v. C. PUNZI, *Il disegno sistematico dell'Arbitrato*, Padova, 2012, vol. I, 76.

3.3. *Il diritto sportivo come diritto disponibile.*

L'ordinamento sportivo si fonda sulla sua sottrazione dall'ordinamento statale e sulla sua conseguente autonomia giurisdizionale, incastonata nell'art. 3 della legge n. 280 del 2003.

Invero, il sistema della giustizia sportiva è basato sulla sussistenza di un vincolo di natura compromissoria, in base al quale atleti, dirigenti e tecnici si vincolano ad adire il giudice sportivo interno alle federazioni e successivamente quello esofederale, sedente presso il CONI, prima di agire in giudizio presso un giudice statale. Tale vincolo, finalizzato¹⁵ a mantenere l'autonomia dell'organizzazione sportiva, si fonda sulla circostanza che, trovandoci in presenza di diritti disponibili, è stata accolta dai tesserati, all'atto della sottoscrizione del vincolo derivante dal tesseramento, la ricordata gradazione della difesa che consente al tesserato di giungere all'esperimento della sua difesa presso il giudice statale - ordinario od amministrativo - in relazione a questioni legate all'organizzazione sportiva oppure a diritti soggettivi patrimoniali, solo dopo aver esaurito le ipotesi di tutela che l'ordinamento sportivo offre.¹⁶

Alla luce di quanto sopra è evidente che l'organizzazione della giustizia sportiva, riconosciuta dalla normativa statale, integri un sistema basato, prevalentemente¹⁷, su clausole compromissorie, legando i tesserati, attraverso la sottoscrizione di esse,¹⁸ alla tutela endofederale ed esofederale prima, e solo successivamente a quella statale, per le sole materie considerate rilevanti dal Legislatore Nazionale, ovvero le questioni di carattere economico¹⁹ e le questioni di carattere amministrativo.²⁰

Esaminando, inoltre, la legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo, è possibile riscontrare, all'art. 4, l'esplicito riferimento alla possibilità di compromettere in arbitri le questioni

¹⁵ La finalità perseguita dal vincolo in esame è, oltre che summenzionata, ed oltreché dichiarata nella relazione introduttiva al decreto legge n. 220 del 2003, quella di consolidare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, tentando di incentivare le liti ad esaurirsi, il più possibile, all'interno del proprio sistema processuale, che predispone al tesserato non solo azioni di tutela contenziosa, ma anche strumenti di natura conciliativa.

¹⁶ V. P. SANDULLI, cit., 64.

¹⁷ Non tutta la materia dei giudizi sportivi può essere di competenza del giudice ordinario, una volta esauriti i gradi interni al proprio ordinamento. Come è noto, invero, la Corte Costituzionale, con la decisione n. 29 del 2011, ha sottratto alla competenza del giudice statale qualsiasi ipotesi di tutela relativa a sanzioni di carattere tecnico o disciplinare (art. 2, legge n. 280 del 2003), con l'unica possibilità di tutela relativa al risarcimento del danno, da esperirsi innanzi al giudice statale, quando, da una eventuale sanzione in materia tecnica, o disciplinare, possa discendere sul tesserato un danno, che lo stesso avrà l'onere di dimostrare e quantificare.

¹⁸ Le clausole compromissorie, invero, derivanti dal vincolo assunto con il tesseramento, si fondano su di un diritto disponibile, originato dal riferimento costituzionale della libertà di associazione così come sancito dall'articolo 18 della Carta Costituzionale, intorno al quale il sistema dell'organizzazione sportiva ruota.

¹⁹ La giurisprudenza ha infatti precisato che *"in tema di rapporto tra Società sportiva e tesserati della FIGC, l'arbitrato instaurato ai sensi dell'art. 4, co. 5, legge n. 91/1981 e delle norme interne alle Federazioni, ha natura irrituale: pertanto, non essendo attribuito a tale arbitrato carattere di obbligatorietà, non è ravvisabile, nell'ipotesi di contrasto di natura economica, alcun ostacolo che impedisca a ciascuna delle parti di adire [...] il giudice ordinario per la tutela dei propri diritti"* (Pret. Roma, 9 luglio 1994). Nello stesso senso, si veda F.P. LUISO, *L'arbitrato sportivo tra ordinamento statale e ordinamento federale* (Nota a Coll. Arb. Padova, 26 ottobre 1990), *Riv. arbitrato*, 1991, 840; C. CECHELLA, *Giurisdizione e arbitrato nella riforma del 1981 sullo sport*, *Riv. dir. proc.*, 1995, 841.

²⁰ V. Consiglio di Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, con cui, per la prima volta, fu ammessa la conoscibilità, da parte del giudice statale, dei provvedimenti di revoca dell'affiliazione e di diniego di iscrizione al campionato di competenza.

discendenti dai rapporti di lavoro sportivo. Tale riferimento normativo consente, orbene, di ritenere disponibile la materia legata ai rapporti di lavoro nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

3.4. Le opportunità del giudizio di equità nel processo sportivo.

Asseverata la possibilità di operare seguendo il principio di equità nell'ambito dei giudizi sportivi è ora necessario valutare, in concreto, l'applicazione di detto parametro su di essi. Tuttavia, prima di porre in essere tale valutazione, è necessario passare attraverso un'ulteriore, preliminare, considerazione.

Invero, la materia dei giudizi sportivi può essere suddivisa, seguendo l'autorevole suddivisione operata da Francesco Paolo Luiso²¹, in quattro diverse categorie scaturenti dagli eventi sportivi. Potremo trovarci ad affrontare questioni tecniche, disciplinari, organizzative o patrimoniali. Tutte e quattro le ipotesi ora individuate sono soggette alla tutela giustiziale interna all'ordinamento sportivo, con l'ovvia esclusione di alcune sanzioni di carattere tecnico che, come è noto, verificandosi nel corso dell'evento sportivo, sono soggette al solo giudizio, insindacabile, del giudice di gara.²²

Come ricordato in precedenza, però, solo le questioni organizzative e patrimoniali consentono, esauriti i gradi interni all'ordinamento sportivo, l'azione innanzi al giudice statale, in base alle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge n. 280 del 2003.

Operata questa ulteriore, preliminare, considerazione, è ora possibile verificare concretamente i benefici che il ricorso all'equità può addurre al giudizio sportivo.

Generalmente, gli Statuti delle federazioni, nonché quello del CONI, lasciano, come detto, ai giudici sportivi, un'ampia discrezionalità nell'esercizio del loro potere disciplinare. Tale discrezionalità ha, come parametri, la prassi giurisprudenziale, da un lato, ed il ricorso all'equità, dall'altro.²³

Invero, ci si trova in presenza di una ipotesi di equità integratrice della norma come l'art. 3, co. 4, statuisce chiaramente. Norma che, in questa materia, non sempre è in condizione di prevedere le ipotesi che, in concreto, vengono generate durante l'evento sportivo o che si verificano nell'ambito della sua organizzazione.²⁴ Cosicché solo il ricorso all'equità consente al giudice sportivo di comminare sanzioni che, pur essendo afflittive, non incidano negativamente sulla

²¹ Cfr. F. P. LUISO, *Giustizia sportiva*, Milano, 1975.

²² E, quandanche, il giudizio del direttore di gara fosse manifestamente errato, non sarebbe, al riguardo, ammissibile, la prova televisiva. L'argomento verrà meglio sviluppato *infra*, ragionando circa le motivazioni adottate dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC nella decisione n. 108/2020-2021.

²³ V. P. SANDULLI, *cit.*, 66.

²⁴ Per fortuna, invero, la realtà che ci circonda è sistematicamente più fantasiosa della nostra immaginazione, nonché di quella del Legislatore. Si pensi all'amplissimo spettro di condotte dei calciatori che possono generare la sanzione del giudice di gara e, più nello specifico, al labile confine che può separare una condotta ingiuriosa da una irrispettosa. Al riguardo, il giudice sportivo avrà a disposizione strumenti più "malleabili" se ricorre ad un giudizio secondo criteri equitativi, permettendogli di essere più vicino al caso concreto e meno legato alla norma.

regolarità dell'evento sportivo e mette il giudice adito nella posizione di poter valutare compiutamente le situazioni nel cui ambito si sono prodotti gli eventi sanzionati.²⁵

Pertanto, il sistema della giustizia sportiva integra un esempio di giudizio di tipo arbitrale nel quale gli arbitri investiti di cognizione, sono abilitati a decidere non solo secondo diritto,²⁶ ma anche in via equitativa. Appare allora evidente che il ricorso all'equità integri, non solo, uno dei parametri cui devono attenersi i giudici sportivi, ma, più propriamente, il suo utilizzo contempera le loro valutazioni dal momento che essi devono esercitare il loro magistero anche con riguardo all'incidenza della sanzione, da loro comminata, sulla funzionalità e regolarità del sistema sportivo in cui detta sanzione andrà ad operare, evitando così che essa appaia giuridicamente giusta, ma sostanzialmente iniqua.²⁷

4. La lacuna normativa di cui all'art. 9, co. 7, CGS.

Bene si inseriscono nel quadro fino ad ora delineato, ragionamenti circa il quadro normativo sanzionatorio rivolto agli allenatori e dirigenti dal momento che, come a breve si vedrà, fino ad un intervento del Legislatore Federale, le lacune che sono state evidenziate, come quelle che saranno evidenziate, possono trovare momentanea soluzione attraverso il ricorso all'equità.²⁸

Invero, in seguito all'introduzione, da parte dell'International Football Association Board (di seguito, IFAB) della normativa circa l'esibizione dei cartellini gialli e rossi anche agli allenatori, vi era stato un dibattito sulla sua automatica applicazione all'interno dell'ordinamento FIGC dal momento che, l'art. 9, co. 7, come sopra accennato, non si rivolge a tutti i tesserati delle società sportive, bensì, esclusivamente ai "calciatori".

Accesso dibattito che, in maniera *tranchant*, è stato risolto dal Giudice Sportivo²⁹ attraverso un ragionamento che vuole la "sanzione da applicarsi automaticamente alla stregua della prescrizione obbligatoria, e direttamente vincolante anche per le competizioni nazionali, dell'art. 62, punto 3, letto in combinato disposto con l'art. 71 punto 1 del Codice Disciplinare FIFA in vigore dal 15 luglio 2019, e comunque in quanto principio generale a cui il Giudice deve attenersi ai sensi dell'art. 3, comma 4, CGS e delle sopra menzionate norme FIFA, quindi doverosamente prescindendo dalle previsioni dell'art. 9 CGS, già in vigore".

²⁵ V. P. SANDULLI, ibi, 66.

²⁶ Cfr. P. CALAMANDREI, *Diritto ed equità nell'arbitrato*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1930, II, 63.

²⁷ Si pensi, al riguardo, alla fattispecie oggetto della decisione n. 108/2020-2021 della CSA che verrà *infra* analizzata. Invero, la sanzione dell'ammenda viene comminata dal giudice sportivo di gravame accessoriamente alla sanzione principale non impugnabile, cosicché la sanzione pecuniaria, sebbene sproporzionata, non può essere impugnata; V. P. SANDULLI, cit., 67.

²⁸ Ed oltreché fornire tale, momentanea, risposta suppletiva, l'equità, come accennato nell'*abstract*, data la natura compromissoria del giudizio sportivo e data l'intensa discrezionalità che lo caratterizza, potrebbe e dovrebbe trovare un più generale e diffuso utilizzo nel processo sportivo.

²⁹ V. la decisione di cui al C.u. n. 56 dell'8 ottobre 2019.

Il Giudice sportivo ha, di fatto, ritenuto che il “vuoto normativo” di cui all’art. 9, co. 7, CGS, andasse colmato con le disposizioni di cui al *FIFA Disciplinary Code* nella sua più recente formulazione (2019), ed in particolare l’art. 62, co. 3, contenente una disposizione equivalente all’art. 9, co. 7, CGS, ma che non contiene un’espressa limitazione ai soli calciatori. Pertanto, seguendo il ragionamento in esame, è da ritenersi applicabile a qualsiasi espulsione, quindi anche quella degli allenatori. Inoltre, il Giudice Sportivo opera un richiamo all’art. 71, co. 1 del *FIFA Disciplinary Code*, il quale dispone espressamente che l’art. 62.3 è “*mandatory in domestic competitions*”.

Tuttavia, sebbene la prassi giurisprudenziale abbia, di fatto, costruito un iter logico che rende direttamente applicabile le norme del codice FIFA, all’interno dell’ordinamento sportivo nazionale, sarebbe auspicabile un intervento attivo del Legislatore Federale affinché la norma in esame possa espressamente fare riferimento a tutti i tesserati delle società sportive, e non solo ai calciatori, dal momento che non tutte le regole della FIFA sono direttamente applicabili nel sistema predisposto dalla federazione nazionale, così evitando, in *toto*, l’incertezza.

5. La decisione della Corte Sportiva d’Appello n. 108/2020-2021.

Effettuata la dovuta panoramica sulle norme sanzionatorie rilevanti, asseverata l’importanza del criterio dell’equità, per i giudici sportivi, nell’affermazione dei loro poteri disciplinari, circoscritta la lacuna normativa di cui all’art. 9, co. 7 del Codice di giustizia sportiva della FIGC, rimane un ultimo tema d’analisi.

Invero, la Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha rilevato un ulteriore spunto su cui il Legislatore Federale dovrà riflettere e adottare le opportune conclusioni.

5.1. La fattispecie.

Con la decisione n. 108/2020-2021, la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha respinto il reclamo della Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, di cui al Com. Uff. n. 194 del 23 febbraio 2021, in relazione alla gara del Campionato di Serie A Atalanta – Napoli del 21 febbraio 2021.

Il Giudice di prime cure aveva irrogato al Sig. Gian Piero Gasperini, allenatore della società ricorrente, la squalifica di una giornata effettiva di gara nonché l’ammenda di € 15.000,00 “*per avere, al 25° del primo tempo, contestando una decisione arbitrare, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni irrispettose*” e “*per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del Direttore di Gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa*”.

Adito il Giudice di gravame, la società reclamante chiedeva, in via principale, di ridurre la sanzione di una giornata di squalifica e, in via graduata, di diminuire la sanzione pecuniaria nella misura ritenuta di giustizia.

In particolare, l'Atalanta preliminarmente specificava sì di voler impugnare la sanzione principale, ma non per contestarla, essendo la squalifica, tra l'altro, già scontata dal tesserato al momento della discussione del reclamo, ma, piuttosto, per vedersi ridurre la sanzione accessoria dell'ammenda.

La società ricorrente, invero, ha ritenuto la condotta del proprio tesserato *“seppur riprovevole per i toni accesi, [...] non propriamente irrispettosa, in quanto le espressioni utilizzate non avrebbero comportato alcun giudizio sulle capacità della squadra arbitrale, né esse sarebbero state accompagnate da gesti plateali o eccessivi. Pertanto, ad opinione della società reclamante [Atalanta, n.d.r.], la condotta in esame avrebbe meritato un più lieve trattamento sanzionatorio da parte del Giudice Sportivo”*.

5.2. Le motivazioni della decisione.

La prima osservazione della Corte Sportiva d'Appello è stata riservata al carattere meramente accessorio della sanzione pecuniaria dal momento che, predetto rilievo, *“risulta dirimente ai fini della risoluzione del caso di specie”*. Invero, in base al dispositivo di cui all'art. 74, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che regola le modalità di proposizione del provvedimento d'urgenza, la squalifica per una giornata effettiva di gara non può essere impugnata, *“salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso delle immagini televisive come fonte di prova”*. L'art. 61, comma 2, C.G.S., tuttavia, relega la facoltà per gli organi di giustizia sportiva di utilizzare le riprese televisive, quale mezzo di prova, solo per dimostrare che i documenti ufficiali di gara indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione, *id est l'error in persona*, non rilevabile nel caso di specie.

Né, del resto, continua la Corte, *“varrebbe a contrario sostenere che la disposizione del C.G.S. testè richiamata precluderebbe l'esperimento del solo procedimento d'urgenza, ammettendosi invece la reclamabilità della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara secondo le forme procedurali ordinarie”*. Sia l'interpretazione sistemica delle norme del C.G.S., sia, soprattutto, l'ovvia considerazione che, una volta scontata la sanzione della squalifica - come è avvenuto proprio nel caso di specie - l'eventuale riforma sarebbe *inutiliter datum*, sconfessano una simile ricostruzione.

Il Giudice di gravame, esclusa l'impugnabilità della sanzione principale della squalifica per una giornata effettiva di gara, si è interrogato sull'ammissibilità del reclamo avverso la sola sanzione pecuniaria accessoria, rispondendo, anche in questo caso, negativamente.

La Corte sportiva, infatti, ha rilevato che *“dalla lettura complessiva del CGS non si riscontra alcuna disposizione che preveda espressamente, e/o da cui sia possibile inferire in modo inequivoco, l’impugnabilità della sola sanzione pecuniaria accessoria che si accompagni alla sanzione della squalifica, già scontata e in ogni caso non impugnabile.”*

Risulta rilevante, con la finalità della presente nota, sottolineare come la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello, asseverata l’impossibilità di poter rinvenire nella normativa vigente uno strumento atto ad impugnare la sola sanzione accessoria, immediatamente dopo si rivolga al Legislatore Federale, *“alla cui autorità è rimessa in via esclusiva la scelta discrezionale sulla riforma del quadro normativo vigente nell’Ordinamento Federale sportivo”*.

5.3. Le considerazioni finali suggerite dal confronto con gli altri procedimenti giurisdizionali.

Alla luce di quanto sopra, resta il tema d’analisi: è possibile ed in quali limiti, impugnare una sanzione accessoria quando la principale sia già stata scontata o non possa essere impugnata? L’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, stabilendo che gli organi di giustizia, per quanto non disciplinato, conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, fornisce un prezioso aiuto in tal senso.

Tuttavia, i principi e le norme generali del processo civile non possono supplire l’ordinamento sportivo nell’individuazione di uno strumento atto ad impugnare la sola sanzione accessoria pecuniaria dal momento che tale procedimento, caratterizzato dal contraddittorio e privo di sanzioni a carattere afflittivo, non conosce di questi strumenti. Nemmeno l’art. 279, co. 2, n. 4, c.p.c., che prevede la possibilità per il giudice civile di emanare la c.d. sentenza non definitiva, sembra poter giovare ai ragionamenti della presente nota.

Invero, se, da una parte, la previsione della sentenza non definitiva è stata modulata in funzione del regime delle impugnazioni,³⁰ - elemento da cui potrebbe trarsi una certa familiarità con la discorrenda impugnabilità autonoma della sanzione accessoria nel processo sportivo - dall’altra, la *ratio* della norma in questione diverge da quella a cui si ispirerebbe il rimedio processuale verso la sola sanzione accessoria. Difatti, la norma in esame, dà la possibilità al giudice di pronunciarsi su quella parte di domanda (o di domande) riguardo cui la sua decisione è già matura, riservando tuttavia un’istruzione più approfondita per le altre questioni che verranno decise separatamente.

E’ allora evidente la difficoltà di trovare similitudini tra i due procedimenti, dal momento che, l’accertamento della condotta illecita per l’irrogazione della sanzione sportiva principale, come per quella accessoria, si basa sulla medesima istruzione.

Se, quindi, il processo civile non fornisce una risposta suppletiva adeguata a ciò che l’ordinamento sportivo necessita, è probabilmente opportuno indagare in altri settori del diritto, nella speranza di rinvenire ciò che nella prima fonte d’ispirazione non è stato possibile trovare.

³⁰ Cfr. G. P. CALIFANO, *L’impugnazione delle sentenze non definitive*, Napoli, 1996, 44.

Partendo con la nostra disamina dal diritto processuale penale, risulta subito evidente come, in questo sistema, sia più semplice intravedere quel solco della ricorribilità autonoma che l'impugnazione della sola sanzione pecuniaria dovrebbe imboccare.

Invero, la giurisprudenza di legittimità³¹ ritiene ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena nella parte relativa alle pene accessorie in presenza di patteggiamento c.d. allargato, in esito al quale è stata concordata la pena superiore a due anni di reclusione. Inoltre, la limitazione dei motivi di impugnazione proponibili contro le sentenze di patteggiamento *ex art. 448, co. 2-bis, c.p.p.*, introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, *“riguarda soltanto le parti della decisione che riflettono il contenuto dell'accordo processuale tra il pubblico ministero e l'imputato e non anche le statuizioni estranee all'accordo”*.³²

“Si tratta di principi che, per identità di ratio, trovano applicazione anche con riferimento alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici in materia di reati contro la pubblica amministrazione, tenuto conto che, con riguardo a tale categoria di reati, l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sia per i requisiti di ammissibilità del rito, sia per gli effetti dell'applicazione della pena a richiesta, si delinea come un vero e proprio sottosistema processuale”.³³

Se la risposta fornitaci dal diritto processuale penale circa la ricorribilità della sola sanzione accessoria è stata positiva, quella che ci verrà fornita dal diritto processuale amministrativo risulterà ancor più soddisfacente.

Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,³⁴ trovandosi a deliberare circa l'impugnabilità autonoma del provvedimento che dispone la decurtazione dei punti dalla patente, ne hanno ammesso l'assoggettamento al mezzo d'impugnazione dell'opposizione in sede giurisdizionale. Il ragionamento degli Ermellini ha, da un lato, tenuto conto dell'importanza di un simile strumento al fine di permettere al conducente del veicolo - non necessariamente anche proprietario, nei cui confronti la sanzione principale è comminata - di impugnare la sola sanzione della decurtazione dei punti e, dall'altro, della natura di sanzione amministrativa accessoria del provvedimento in questione - e della conseguente impugnabilità attraverso l'opposizione - che, *“nel sistema sanzionatorio del codice della strada, ha carattere generale, sicché l'esclusione della sua esperibilità nella materia di cui si tratta sarebbe priva di ogni ragionevole giustificazione e non compatibile con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost”*.³⁵

Le stesse Sezioni Unite hanno riconosciuto come *“l'iniziativa intrapresa dal contravventore non possa essere considerata propriamente diretta all'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale ex art 204-bis del codice della strada - così come il reclamo dell'Atalanta, nel caso di specie, non era diretto alla contestazione della sanzione principale -, bensì al mero*

³¹ Tra le più recenti, v. Cass. pen., sez. IV, 27 maggio 2020, n. 16508.

³² V. Cass., sez. un., 26 settembre 2019, n. 21368.

³³ V. Cass. pen., sez. IV, 8 aprile 2020, ord. n. 37796.

³⁴ V. Cass., sez. un., 29 luglio 2008, n. 20544.

³⁵ V. Cass., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22235.

accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso”.³⁶

Terminata la digressione negli altri procedimenti giurisdizionali e, soprattutto, alla luce della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC n. 108/2020-2021, *de jure condendo*, è evidente la necessità, per il Legislatore Federale, di chiarire il quadro normativo vigente affinché possa prevedersi l'impugnazione della sola sanzione accessoria pecuniaria legata ad una sanzione principale non impugnabile, o già scontata. Nulla impedisce ad una simile sanzione, invero, di essere ingiusta, illogica, ovvero sproporzionata, rispetto alla condotta meritevole di sanzione e, per ciò, suscettibile di autonoma tutela.

Bibliografia

V. ANDREOLI, *La tutela giurisdizionale dei diritti nella costituzione della repubblica italiana*, in *Annuario dell'Università di Pisa*, anno accademico 1954-1955, 10.

P. CALAMANDREI, *Diritto ed equità nell'arbitrato*, in *Rivista Diritto Processuale*, 1930, II, 63.

G. P. CALIFANO, *L'impugnazione delle sentenze non definitive*, Napoli, 1996, 44.

C. CECHELLA, *Giurisdizione e arbitrato ella riforma del 1981 sullo sport*, *Rivista Diritto Processuale*, 1995, 841.

P. DEL VECCHIO, A. LEPORE, U. MAIELLO, *Codice di Giustizia Sportiva FIGC*, a cura di A. Blandini, Napoli, 2016, 324.

C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, Torino, 2004.

F.P. LUISO, *L'arbitrato sportivo tra ordinamento statale e ordinamento federale* (Nota a Coll. Arb. Padova, 26 ottobre 1990), *Rivista arbitrato*, 1991, 840.

F. P. LUISO, *Giustizia sportiva*, Milano, 1975.

L. MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino, 1985, 83.

C. PUNZI, *Il disegno sistematico dell'Arbitrato*, Padova, 2012, vol. I, 76.

E. REDENTI, *Diritto Processuale Civile*, Milano, 1997, vol. II, 32.

P. SANDULLI, *Principi e Problematiche della Giustizia Sportiva*, Roma, 2018, 61.

S. SATTA, *Commentario al Codice di Procedura Civile*, Milano, 1959, vol. I, 440.

³⁶ V. Cass., sez. un., 29 luglio 2008, n. 20544.

V. VARANO, *Equità – Giudizio di equità*, in *Enciclopedia, Treccani*, Roma, 1989, vol. XII.